

COMUNE DI CASTELBUONO

POR SICILIA 2014 – SOTTOMISURA 7.2 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO – ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE.

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DELLA RETE IDRICA DI UN TRATTO DELLA VIA SS. ANNUNZIATA E DI VIA C. COLOMBO” NEL COMUNE DI ISNELLO

SCHEMA DI CONTRATTO

Indice:

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del contratto.
- Articolo 2 Ammontare del contratto.
- Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
- Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Articolo 6 Penali
- Articolo 7 Sospensioni e riprese dei lavori.
- Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.
- Articolo 9 Contabilità dei lavori.
- Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
- Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Articolo 15 Risoluzione del contratto.
- Articolo 16 Controversie.
- Articolo 17 Interpretazione.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Articolo 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Articolo 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Articolo 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
- Articolo 21 Cessione del contratto - Subappalto.
- Articolo 22 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative.
- Articolo 23 Forza maggiore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 24 Documenti che fanno parte del contratto.
- Articolo 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Articolo 26 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
- Articolo 27 Pagamento delle maggiori imposte.
- Articolo 28 Disposizioni di cui alla Legge Regionale 24 novembre 2008 n. 15 e s.m.i..
- Articolo 29 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 30 Tutela della privacy
- Articolo 31 Clausola risolutiva espressa.
- Articolo 32 Comunicazioni.

POR SICILIA 2014 – SOTTOMISURA 7.2 – SOSTEGNO AD INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI OGNI TIPO DI INFRASTRUTTURA SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E NEL RISPARMIO ENERGETICO – ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE.

“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE FOGNARIA E DELLA RETE IDRICA DI UN TRATTO DELLA VIA SS. ANNUNZIATA E DI VIA C. COLOMBO” NEL COMUNE DI ISNELLO

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

(ART. 47 comma 1 D.P.R. 207/2010)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Castelbuono presso gli uffici dell'Amministrazione siiti in Via Sant'Anna n. 25

SONO PRESENTI:

a) Da una parte: il Sig. _____, nato a _____ il giorno _____, che dichiara di intervenire non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto, nell'interesse ed in legale rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Castelbuono, in qualità di Comune capofila dell'ATS Basse Madonie “Insieme Si Può”, C.F. 00310810825, con sede a Castelbuono, Via Sant'Anna n. 25, con indirizzo di posta elettronica certificata: comune.castelbuono@pec.it, che d'ora in poi sarà chiamata semplicemente "Amministrazione".

b) Dall'altra: il Sig. _____, nato a _____ il giorno _____ residente a _____ che interviene per conto ed in legale rappresentanza dell'Impresa _____ con sede in _____ (Prov. _____), Cod. Fisc./Part. IVA _____, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Appaltatore”, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni.

PREMESSO

- a) che, con Delibera di G.M. n. 127 del 09/10/2017 è stato approvato il progetto generale della sottomisura 7.2, redatto dal RUP ing. Santi Sottile coadiuvato dai singoli progettisti dei Comuni aderenti all'ATS, per l'importo complessivo di €. 339.213,37;
- b) che con nota prot. n. 22491 del 29/05/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea è stato notificato il quadro economico approvato relativo agli interventi di cui sopra, dal quale risulta finanziato il solo intervento riguardante il Comune di Isnello relativo al Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della rete fognaria e della rete idrica di un tratto della via SS. Annunziata e di via Cristoforo Colombo, dell'importo complessivo di €. 83.354,87;
- c) che con Determina Dirigenziale n. 1242 del 15/10/2021 è stato approvato l'aggiornamento del progetto di cui al punto precedente al prezzario regionale 2019, rimanendo inalterato l'importo complessivo del progetto finanziato pari a €. 83.354,87;
- d) che l'importo del progetto in epigrafe ammonta ad € 83.354,87 (euro ottantatremilatrecentocinquantaquattro/97), di cui € 66.876,51 (euro

sessantaseimilaottocentosettantasei/51) per lavori a base d'appalto, €. 8.025,22 (euro ottomilaventicinque/22) per somme a disposizione dell'amministrazione e €. 8.453,15 (euro ottomilaquattrocentocinquante/15 per I.V.A.);

e) che i lavori a base di appalto erano ulteriormente distinti in somme soggette ad offerta, pari ad € 64.870,21 (euro sessantamilaottocentosettanta/21), ed in somme relative a costi della sicurezza già predeterminati in fase di progetto e non oggetto dell'offerta, pari a complessivi € 2.006,30 (euro duemilasei/30);

f) che con Determina a contrarre n. _____ del _____ è stata stabilita la procedura per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto dei lavori in epigrafe, adottando quale sistema di selezione del contraente la procedura prevista dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L.120/2020 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016 previa manifestazione di interesse;

g) che con nota pec del _____ prot.n.____ è stata richiesta la disponibilità per l'affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 così come modificato con D.L. n. 77/2021, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016;

h) che con nota di riscontro prot. n. ____ del _____ l'appaltatore ha offerto un ribasso del _____ % sull'importo soggetto a ribasso e, pertanto, per un importo netto pari a € _____;

i) che con determina del Dirigente del III Settore n. ____ del _____, si è proceduto all'affidamento dei lavori all'Operatore Economico _____ con sede a _____ con il ribasso del _____% per un importo complessivo di €. _____;

j) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione di cui alla precedente lettera f), ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

PREMESSO INOLTRE

che è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, senza che siano pendenti ricorsi;

PREMESSO INFINE

k) che le fonti di finanziamento del presente appalto derivano dal finanziamento regionale per interventi finalizzati alla creazione, al miglioramento e risparmio energetico di cui al D.A. n. 1711 del 07/08/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La Amministrazione concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei *"Lavori di riqualificazione della rete fognaria e della rete idrica di un tratto della via SS. Annunziata e di via C. Colombo"*. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità.
2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste nel Capitolato Speciale d'appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
- a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
- b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: J53G17000400006.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale, in seguito al ribasso di gara offerto dall'appaltatore e oggetto di aggiudicazione, nella misura del ____% (_____ per cento), ammonta a euro _____ (diconsi euro _____), di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri,
 - b) euro € 2.006,30 (euro duemilasei/30) per costi della sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale;
3. Il contratto è stipulato, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 59 del Codice dei contratti, "a misura" con la seguente distribuzione degli importi al lordo del ribasso di gara:

N	Descrizione	Importo (€)
a	Lavori a corpo	////
b	Lavori a misura	64.870,21
c	Importo complessivo lavori soggetti a ribasso d'asta (a+b)	64.870,21
d	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.006,30
e	Totale complessivo appalto (c+d)	66.876,51

Con riferimento all'importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie d'ordine di lavoro compensati a misura risultano riassunta nel seguente prospetto:

Importo per le categorie di lavoro a misura, al lordo del ribasso di gara (rif.to art. 43 c. 7 D.P.R. n.207/2010)

N .	Categoria	Descrizione	Importo [euro]
1	OG.6	OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	64.870,21
		TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO DI GARA	64.870,21
		COSTI DELLA SICUREZZA SUI LAVORI A MISURA (Non soggetti a ribasso d'asta)	2.006,30

In relazione a quanto stabilito dal comma 5-bis dell'art. 59 del Codice dei contratti per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura sono fissati i prezzi invariabili per l'unità di misura dedotti, al netto del ribasso offerto in sede di gara, dall'Elenco dei prezzi unitari, allegato _____ al presente contratto.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto e costituisce vincolo contrattuale inderogabile l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. Il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, sono parte integrante del contratto. Tuttavia non costituiscono vincolo contrattuale le quantità esposte nel computo metrico estimativo, per le quali vale quanto previsto all'articolo 2, comma 3, né

lo costituiscono i prezzi unitari esposti nello stesso computo metrico estimativo, per i quali vale quanto previsto al precedente comma 2.

4. L'appaltatore ha dichiarato di applicare al proprio personale il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore unico edilizia nonché i contratti integrativi e territoriali per la Provincia di Palermo.

(se del caso aggiungere) Tale contratto è applicato in via prevalente per circa il ____ % del personale impiegato, e sono altresì applicati i seguenti contratti collettivi:

- a) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato;
- b) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato;
- c) per il settore _____ per circa il ____% del personale impiegato.

5. Il Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto posto a base di gara costituisce parte integrante e sostanziale per presente contratto e l'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscerlo nei minimi dettagli e di accettarlo integralmente senza ulteriori assensi e senza riserva alcuna. Per quanto non previsto direttamente dal predetto Capitolato speciale d'appalto trova applicazione il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i _____ signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato all'Amministrazione, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate dall'Amministrazione.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso l'Amministrazione, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la presenza sul luogo dei lavori. L'Amministrazione può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'Amministrazione la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
8. L'appaltatore indica quale direttore del cantiere il sig. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ n. _____.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari a euro 50,00 (euro cinquanta).
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per l'Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
3. Sono previsti addebiti e penali straordinarie per gravi inadempimenti, diversi dal ritardo di cui al comma 1, per le cause, nella misura alle condizioni di cui all'articolo 11 del Capitolato speciale d'appalto, che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare, autonome e ulteriori rispetto a misure sanzionatorie previste da altre disposizioni di legge, di regolamento o del medesimo Capitolato speciale, con particolare riferimento ma non solo, a violazioni o inadempimenti:
 - a) in materia di sicurezza e salute nei cantieri e nelle materie connesse;
 - b) delle modalità esecutive, accettazione dei materiali, ordini della DL;
 - c) degli obblighi di comunicazione;
 - d) di altre obbligazioni descritte o richiamate dal Capitolato speciale.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. Nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del presente contratto con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 107 del Codice dei contratti. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse per come indicato dal comma 2 del predetto articolo del Codice. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvederà alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale per come indicato dal comma 4 del sopra richiamato articolo del Codice.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che l'Amministrazione abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.-

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
6. Nel caso di sospensioni dei lavori disposte ai sensi dei commi 1,2, 4 dell'art. 107 del Codice dei contratti, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo. In caso di sospensioni disposte per cause diverse da quelle previste ai sensi dei commi 1, 2, 4 del suddetto art. l'Appaltatore potrà richiedere un risarcimento da parte dell'Amministrazione da quantificarsi in base ai criteri di cui al comma 2 dell'art. 10 del DM 17 marzo 2018, n. 49. Valgono in ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e) la sistemazione delle vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - i) la predisposizione della documentazione as-built relativa ai manufatti ed agli impianti realizzati, costituita da elaborati grafici e schemi unifilari visti dalla Direzione Lavori, basata su rilievo architettonico, topografico e fotografico;
 - l) la preparazione delle aree di intervento e di tutte le vie di accesso necessarie per il raggiungimento del cantiere e per tutte le esigenze che si rendessero necessarie per raggiungere gli obiettivi di progetto;
 - m) la guardiania e la sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera;
 - n) la pulizia e la sistemazione dell'area interna ed esterna oggetto di intervento.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico come di seguito definito, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati

grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato nonché quanto previsto dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e dagli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del DM 7 marzo 2018, n. 49.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata in base alle quantità effettivamente eseguite applicando alle stesse i prezzi invariabili per la singola unità di misura dedotti dall'elenco dei prezzi unitari allegati al contratto ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018 e del Capitolato speciale d'appalto.
5. I costi di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, sono contabilizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se l'Amministrazione, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno predisposte secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, verrà corrisposta un'anticipazione sul valore del contratto (inclusi oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso) pari al 20% (venti per cento). L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del Codice Civile.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto del

ribasso d'asta e della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 bis, del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro 20.000,00 (ventimila/00). I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice dei contratti, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'adozione degli stessi. Il pagamento dei suddetti acconti da parte dell'Amministrazione dovrà avvenire nel termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori; sono inoltre fatte salve le eventuali ritenute provvisorie in seguito all'applicazione delle eventuali penali di cui all'articolo 6, che saranno contabilizzate in via definitiva e salvo conguaglio in sede di conto finale. Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. In deroga al comma 2:
 - a) In relazione all'emissione dell'ultimo stato di avanzamento lavori verrà corrisposto all'Appaltatore un ultimo pagamento in acconto anche se l'importo netto dovuto risulti inferiore al valore minimo di cui al precedente comma 2.
 - b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, secondo le disposizioni dell'art. 113-bis, comma 2, del Codice dei contratti, dopo l'esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e non oltre 30 (giorni) giorni decorrenti dalla data del suddetto esito positivo. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 24 (ventiquattro mesi) mesi dalla data di emissione del certificato di cui all'articolo 14, comma 1.
6. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
7. Ogni pagamento è subordinato alle condizioni previste dal Capitolato speciale e, in particolare, all'acquisizione dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato

degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile.

8. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera; in tal caso l'appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori.

La medesima disposizione si applica anche agli importi relativi alle voci disaggregate o a specifiche lavorazioni, forniture o impianti, la cui accettazione è subordinata a prove analitiche o a verifiche funzionali, al fine di determinarne l'efficienza e la coerenza con gli obiettivi perseguiti dal progetto. La contabilizzazione non può superare il 50% (cinquanta per cento) in termini di valore di tali voci disaggregate, lavorazioni, forniture o impianti, con contabilizzazione integrale e saldo solo dopo le prescritte prove analitiche o verifiche funzionali.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d'appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora dell'Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti, è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dall'Amministrazione.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; resta nella facoltà dell'Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
5. Salvo che dopo la stipula del presente contratto il RUP determini di provvedere mediante certificato di collaudo, nel presente contratto, per certificato di collaudo si intende il certificato di regolare esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.
2. L'Amministrazione deve di risolvere il contratto nei casi di cui all'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti e all'articolo 56 del Capitolato speciale d'appalto.
3. L'Amministrazione risolve altresì il contratto nei casi previsti dall'articolo 108, commi 3 e 4 del Codice dei contratti e può risolvere il contratto in tutti gli altri casi previsti dal Capitolato speciale d'appalto.
4. La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata con preavviso e messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al pagamento delle penali e al risarcimento dei danni a lui imputabili; si applica altresì l'articolo 108, commi da 5 a 9, del Codice dei contratti.
4. Nel caso di grave e reiterato inadempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Appaltatore prima di poter esperire l'azione di risoluzione, deve invitare l'Amministrazione ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all'appaltatore e alla Amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di legge.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;
 - b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Per ogni altro aspetto trovano applicazione gli articoli 50, 51 e 52 del Capitolato speciale d'appalto.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, per ogni altro aspetto le modalità per l'iscrizione delle riserve da parte dell'appaltatore e della relativa gestione, sono disciplinate inderogabilmente dal Capitolato speciale d'appalto.
5. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
6. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'appalto e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli da 205 a 210 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale è quella dell'Amministrazione;

Articolo 17. Interpretazione.

Per tutto quanto non espressamente regolato ai sensi del presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di cui al C.S.A. e laddove questo non disponga al capitolato generale di appalto di cui al DM 145/2000 e s.m.i..

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco dei prezzi unitari – elaborati grafici.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 18. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti dall'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, con riferimento all'articolo 3, comma 4.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 19. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'Amministrazione:
 - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 81 del 2008 redatto, nel rispetto dell'allegato XV del predetto decreto legislativo, da ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici che saranno presenti in cantiere in relazione alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico dell'Amministrazione alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. A far data dal _____ la ditta _____ risulta iscritta alla White List istituita presso la Prefettura di _____

Articolo 21. Cessione del contratto - Subappalto.

1. Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità. E' vietata altresì qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano state preventivamente accettate dall'Amministrazione.

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 22.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto, ivi compreso il divieto di subappalto a favore di operatorie economiche che hanno partecipato, come offerenti, al procedimento di affidamento dell'appalto.

5. L'Amministrazione, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro imprese o piccole imprese.

Articolo 22. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative.

1. *Cauzione definitiva* - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 del C.S.A., prima della sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore ha consegnato all'Amministrazione una cauzione definitiva pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso delle maggiori somme eventualmente corrisposte dall'Amministrazione, nonché per il pagamento di eventuali crediti vantati da terzi verso l'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante:

- fideiussione bancaria dell'Istituto di credito _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____)

o

- fideiussione assicurativa della Società _____ n. _____ in data _____ per l'importo di euro _____ (_____). *(Risultando il ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento, e pertanto è pari al ____ %).*

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Detta cauzione cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione provvisorio previsto ai sensi dell'art. 58 del C.S.A.

Fermo l'obbligo dell'Appaltatore di tenere l'Amministrazione indenne e manlevata da qualsiasi responsabilità connessa alla esecuzione dei lavori, al rispetto delle leggi applicabili, ai rapporti con il personale e con i fornitori, resta comunque convenuto che, anche dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, qualora nulla osti alla restituzione della cauzione da parte dell'Amministrazione, la stessa cauzione potrà restare, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione vincolata, in tutto od in parte, a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altra obbligazione scaturente dal contratto.

L'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Appaltatore perderà la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni eventuale vertenza amministrativa riguardante l'appalto stesso. La cauzione verrà definitivamente svincolata successivamente alla dimostrazione da parte dell'Appaltatore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

2. *Polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione –*

L'Appaltatore ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l'esecuzione dei lavori (polizza della Società _____ n° _____ in data _____ per l'importo contrattuale pari a € _____ nella sezione 1 – Opere, e per un massimale di € 500.000,00 nella sezione 2 – Responsabilità civile verso terzi) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa derivanti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore.

Un esemplare della polizza assicurativa in oggetto è stata consegnata all'Amministrazione prima della sottoscrizione del presente contratto.

3. *Garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo -* Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 235 del Regolamento, sarà disposto previo rilascio, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, di fideiussione bancaria e/o assicurativa a prima richiesta per un valore corrispondente all'importo della rata di saldo comprensiva della ritenuta di garanzia, da consegnarsi contestualmente dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione secondo le modalità di cui all'art. 58 del C.S.A.. Detta garanzia sarà svincolata contestualmente all'acquisizione del carattere definitivo del certificato di collaudo o di regolare esecuzione provvisorio. L'Amministrazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della presente garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

4. In tutti i casi previsti al presente articolo resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore di manlevare l'Amministrazione da ogni richiesta di risarcimento dei danni, responsabilità, costi e spese derivanti, direttamente o indirettamente, da:

(i) eventi che risultino coperti dalle polizze assicurative ma che per qualsiasi motivo non vengano indennizzati o (ii) eventi imputabili a errore dei subappaltatori/fornitori che non siano coperti dalle polizze assicurative. Le polizze assicurative dovranno espressamente prevedere la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

5. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.

Articolo 23. Forza maggiore.

L'eccezione di forza maggiore può trovare applicazione soltanto se l'adempimento degli obblighi della parte che invoca la forza maggiore ne sia condizionato sostanzialmente e negativamente, e con esclusione delle obbligazioni di ciascuna parte relative al pagamento di somme dovute ed esigibili ai sensi degli Articoli 10 e 11 del contratto, purché l'evento di forza maggiore sia al di fuori del controllo della parte che lo invoca (la "Parte Impossibilitata").

La forza maggiore potrà comprendere qualsiasi evento o circostanza o combinazione di eventi o circostanze che impedisce, in tutto o in parte, o ritarda irrimediabilmente l'esecuzione degli obblighi previsti a carico delle parti dal contratto, ma solo se e nella misura in cui tali eventi o circostanze (i) siano al di fuori del controllo, diretto o

indiretto, della Parte Impossibilitata, (ii) non avrebbero potuto essere evitati con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata dalla Parte Impossibilitata e (iii) siano invocati dalla Parte Impossibilitata come eventi di forza maggiore (la "Forza Maggiore").

A condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra detti, si considerano in via esemplificativa eventi di Forza Maggiore:

- (a) disastri e calamità naturali, incendi, guerre e sommosse, epidemie;
- (b) factum principis;
- (c) scioperi nazionali e locali;
- (d) atti terroristici e vandalici.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione il verificarsi di ogni evento di Forza Maggiore immediatamente, e comunque entro ventiquattro ore dalla conoscenza dello stesso.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adottare le adeguate misure per recuperare l'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto, causato dall'evento di Forza Maggiore, e per mitigare le altre conseguenze negative di tale evento sull'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore inoltre accetta e prende atto che i seguenti eventi non costituiranno eventi di Forza Maggiore:

il mancato ottenimento o il mancato rinnovo di qualsiasi permesso di cui all'art. 12 del C.S.A., per fatto imputabile all'Appaltatore;

- 1. fallimento dell'Appaltatore;
- 2. eventi connessi a una variazione del rischio assicurato di cui l'Appaltatore, sebbene ne fosse a conoscenza, non abbia diligentemente informato l'Amministrazione;
- 3. scioperi che incidono specificamente ed esclusivamente sulle prestazioni dell'Appaltatore diversi dagli scioperi di cui alla lettera (c) del terzo capoverso.

Resta inteso che per l'intera durata dell'evento di Forza Maggiore ognuna delle Parti sopporterà i costi di propria competenza. L'Appaltatore non potrà richiedere alcun aumento del prezzo contrattuale in relazione all'evento di Forza Maggiore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non allegati materialmente allo stesso:
 - a) l'offerta dell'impresa e la dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
 - b) il Capitolato Speciale d'appalto;
 - c) gli elaborati grafici e le relazioni del progetto esecutivo approvato;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari;
 - e) i piani di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - f) il crono programma dei lavori;
 - g) le polizze di garanzia di cui ai commi 1) e 2) del precedente articolo 22;
 - h) il computo metrico estimativo;
 - i) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto;
 - j) le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme CEI ed i testi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
- 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell'Amministrazione.

Articolo 27. Pagamento delle maggiori imposte.

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, l'Amministrazione rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'Amministrazione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Articolo 28. Disposizioni di cui alla Legge Regionale 24 novembre 2008 n. 15 e s.m.i..

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i., l'Impresa aggiudicataria ha ottemperato all'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'Amministrazione farà confluire tutte le somme relative al presente appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e s.m.i., il presente contratto sarà risolto di diritto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

Articolo 29. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

L'impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove si eseguono i lavori della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente), ove presente, agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

1. In ottemperanza all'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'impresa si impegna in fase di esecuzione del contratto a comunicare alla stazione appaltante:
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente comunicato per il presente appalto;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

2. L'impresa si impegna ad inserire le seguenti clausole nei contratti di subappalto ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*
3. Gli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione connessa al contratto dovranno riportare il Codice Identificativo Gara _____ rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 30. Tutela della privacy.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento di dati personali e sensibili, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali e sensibili che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo e di essere a conoscenza dei reciproci diritti di cui al Titolo II del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE 2016/679. Le Parti, pertanto, autorizzano il trattamento dei dati per i fini connessi all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 31. Clausola risolutiva espressa.

Il presente contratto sarà risolto di diritto, qualora la prefettura di competenza comunichi la sussistenza, a carico del rappresentante legale e/o del direttore tecnico dell'impresa aggiudicataria, di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Articolo 32. Comunicazioni.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, ovvero mediante posta elettronica certificata, sempre che la comunicazione sia indirizzata come segue:

Se all'Amministrazione.:

Indirizzo: Via Sant'Anna n. 25 – 90013 Castelbuono (PA)

PEC: comune.castelbuono@pec.it

Se all'Appaltatore:

Indirizzo:

PEC:

Il presente atto è redatto con mezzi meccanici, come documento informatico, mediante apposizione di firme digitali

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante dell'Amministrazione

L'Appaltatore

